

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2283

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE CORATO, TOFANI, BASILE,
BETTAMIO, BONGIORNO, CONSOLO, D’AMBROSIO,
FLORINO, IOANNUCCI, IZZO, KAPPLER, MASSUCCO,
MELELEO, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE,
MENARDI, OGNIBENE, PESSINA, PONTONE, SALERNO,
SAMBIN, SCOTTI, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ,
ZANOLETTI, MARANO e COZZOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2003

—————

Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gli episodi verificatisi nelle scorse settimane ad Acicastello e a Milano evidenziano l'estrema delicatezza e complessità delle problematiche sottese alla disciplina delle armi e la loro spiccata portata tecnica.

Dal 1999 ad oggi, ogni anno, in media, sono stati rilasciati 2.000 porto d'armi per difesa personale in meno, mentre nello stesso periodo sono aumentati quelli per uso sportivo.

In base a stime effettuate, è risultato che, attualmente, ammontano a: 800.000 le autorizzazioni per detenzione di una o più armi per uso sportivo; 45.618.000 gli italiani con porto d'armi per la difesa personale, 884.953.000 gli italiani con porto d'armi per esercizio venatorio; 127.187.000 le licenze per tiro a volo; oltre 4 milioni gli italiani che possiedono un'arma in casa.

In base all'articolo 585, secondo comma, del codice penale, s'intende per armi: 1) quelle da sparo la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Tale definizione, se pure dettata con riguardo alle leggi penali, costituisce la base in quanto la normativa sulle armi è affidata a numerosi atti legislativi.

Ed invero i principali riferimenti normativi in materia sono contenuti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (TULPS) - articoli 42, 43, 44 e 45 -, nonché nel relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - paragrafo 10, articoli 44-80.

La legge 18 aprile 1975, n. 110 (la cosiddetta legge Reale), che definisce, tra l'altro, le varie tipologie di armi, distingue le armi

da sparo (concetto più ampio di quello di armi da guerra) in armi da guerra, tipo guerra e armi comuni da sparo.

Tralasciando le prime due tipologie, le armi comuni da sparo sono sostanzialmente da individuarsi nei fucili da caccia, pistole semiautomatiche, rivoltelle a rotazione, nonché nelle cosiddette armi ad aria compressa (*flobert*), nelle pistole lanciarazzi e così via, tutte inserite nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo esistente presso il Ministero dell'interno, nel cui ambito opera una specifica Commissione consultiva con il compito di catalogare tutte le armi prodotte o importate.

Ciò premesso, tralasciando le implicazioni di carattere generale, si delineano, di seguito, gli aspetti di base relativi alla disciplina delle armi comuni da sparo e cioè quelli di detenzione e porto d'armi.

Detenere significa poter disporre liberamente, anche per un tempo limitato, di un oggetto, nel caso di specie di un'arma.

Portare significa tenere l'oggetto, l'arma con sé. I due concetti, quello di detenere e quello di portare, si delimitano reciprocamente, poiché detenere significa essenzialmente poter disporre nella propria abitazione o nelle sue appartenenze o, comunque, in un luogo privato; portare significa essenzialmente girare con l'oggetto in luoghi pubblici.

È opportuno, inoltre, ricordare che sussiste il divieto di compravendita o di cessione di armi a persone non munite di porto d'armi o di apposito nulla osta del questore.

In base alla legge n. 110 del 1975, sono state introdotte rigide limitazioni al quantitativo di armi che ciascuno può detenere.

Occorre denunciare qualsivoglia trasferimento dell'arma e, per il trasporto di armi, anche da parte dei privati, occorre seguire

una particolare procedura con avviso del trasporto al questore. È sempre vietato il trasporto di armi cariche.

Il porto d'armi comune da sparo è disciplinato dall'articolo 42 del TULPS, in virtù del quale il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe, la cui validità è di sei anni; il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, la licenza per porto d'armi corte, la cui validità è di un anno.

La licenza di porto d'armi presuppone accertamenti circa l'esistenza, sul conto del richiedente, dei requisiti di seguito elencati: 1) soggettivi: capacità tecnica (articolo 8 della legge n. 110 del 1975), certificato medico, rilasciato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della sanità del 14 settembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994; requisiti morali (articolo 9 legge n. 110 del 1975); 2) oggettivi: dimostrato bisogno (articolo 42 del TULPS), specificando dettagliatamente la concreta situazione di fatto che rende necessario il possesso di un'arma a scopo di difesa personale.

In mancanza di porto d'armi, se un soggetto è interessato soltanto alla detenzione, per procedere all'acquisto di un'arma comune da sparo, deve munirsi preventivamente del necessario nulla osta di competenza del questore. Appena acquistata l'arma, la detenzione della stessa non è assoggettata ad alcun specifico, ulteriore provvedimento autorizzatorio, essendo sufficiente l'immediata denuncia della detenzione della stessa alla competente autorità di polizia, di cui all'articolo 38 del TULPS.

La facoltà di vietare la detenzione alle persone che siano ritenute capaci di abusare

delle armi è conferita al prefetto (articolo 39 del TULPS). Detta facoltà non opera preventivamente, ma, ovviamente, solo dopo la denuncia della detenzione dell'arma da parte del privato.

In tal caso non è previsto un rinnovo annuale, nemmeno per quanto concerne gli aspetti di carattere psicofisico, a differenza di quanto è disposto per il rinnovo annuale della licenza di porto d'armi per uso personale, di porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo.

Con la legge 25 marzo 1986, n. 85, sono state dettate norme specifiche in materia di armi per uso sportivo, con le quali s'intendono le armi sia lunghe, sia corte, munite di caratteristiche strutturali e meccaniche tali da renderle utilizzabili esclusivamente per attività sportive.

Il richiamo delle leggi menzionate non pretende di essere esaustivo, considerato che l'elenco della normativa in tale materia è molto più vasto.

Al fine di evitare una modifica eccessivamente parziale delle stesse, il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, reca disposizioni generali volte a prevedere che la detenzione di rivoltelle e pistole di qualunque misura sia subordinato alla presentazione di un certificato medico rilasciato da apposita commissione che accerti lo stato di salute psico-fisico dell'interessato.

L'articolo prevede, altresì, l'obbligo di sottoporsi a visita medica ogni anno, per il rilascio di un nuovo certificato. Giova altresì evidenziare che, allo stato attuale, le norme in materia non prevedono alcun tipo di controllo da parte delle autorità medico-sanitarie per coloro che detengono armi di vario tipo in casa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La detenzione di rivoltelle e pistole di qualunque misura è subordinata, in tutti i casi previsti dalle leggi vigenti in materia, alla presentazione, da parte degli interessati, di un certificato medico rilasciato da una commissione costituita presso l'Azienda unità sanitaria locale competente e composta da tre medici, di cui uno specialista in malattie neuropsichiatriche, previo accertamento dell'assenza di disturbi mentali e dell'assenza di vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere del soggetto richiedente, nonché del possesso dei requisiti visivi e auditivi richiesti per il rilascio della patente di guida.

2. L'interessato si sottopone ogni anno a visita medica per l'accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici obbligatori di cui al comma 1.

3. La prefettura rilascia all'interessato un tesserino che per ogni anno attesta l'esito negativo dell'accertamento medico comprovante l'assenza dei disturbi mentali e dei vizi di cui al comma 1.

4. Ai fini di cui al comma 3, le Aziende unità sanitarie locali comunicano l'esito della visita medica alla prefettura.